



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2544 di data 10 agosto 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Pista da sci da discesa n. 8/1/5 denominata "5 LAGHI", ubicata nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori per la sistemazione e l'allargamento di un tratto di pista.**

Sono presenti:

- |                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| - dott. Romano STANCHINA        | Presidente f.f.                                                       |
| - dott. Silvio DALMASO          | Componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio Geologico                               |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - arch. Alessia RUGGERI         | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - ing. Claudio PALLAORO         | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI          | componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - ing. Stefano FAIT             | componente supplente Servizio Bacini Montani                          |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 13 luglio 2018, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, Via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori per la sistemazione e l'allargamento di un tratto della pista da sci da discesa n. 8/1/5 denominata "5 LAGHI", ubicata nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'ing. Giordano Farina, datati luglio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede interventi di sistemazione e di allargamento della pista approssimativamente tra le quote 1995 e 1960 m.s.l.m. In particolare i lavori consistono nell'ampliamento della superficie sciabile di circa 1900 mq e movimenti terra per circa 2945 mc compensati tra sterro e riporto; infine, sarà curato il ripristino di tutte le superfici movimentate mediante la stesura del terreno vegetale preventivamente rimosso e accantonato e il rinverdimento sarà effettuato con semina di miscuglio e pacciamatura di fieno.

Visto il nulla osta rilasciato dal Parco Naturale Adamello Brenta, trasmesso al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con nota di data 20 luglio 2018, prot. n. 3699/6.1, in merito alla compatibilità urbanistica degli interventi in progetto rispetto alle Norme del Piano di Parco.

Preso atto che il Servizio sviluppo sostenibile e aree protette preannuncia l'esito positivo del procedimento di verifica preventiva della Valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 16 del D.P.P 50-157 Leg del 3 novembre 2008, dovuto per il rilascio di autorizzazioni ad effettuare interventi ricadenti o limitrofi ad aree protette catalogate come ZSC (Sito Zona Speciale di Conservazione), IT3120175 "Adamello" non ancora formalmente comunicato al committente.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, Via Presanella, 12, all'esecuzione di lavori per la sistemazione e l'allargamento di un tratto della pista da sci da discesa n. 8/1/5 denominata "5 LAGHI", ubicata nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - dovrà essere posta estrema attenzione a non interferire con il reticolo idrografico esistente che dovrà essere preservato;

- i rinverdimenti dovranno essere effettuati con particolare cura allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi;
- in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;

in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;

3. di stabilire che il richiedente è tenuto ad effettuare, secondo le modalità che verranno comunicate dal Servizio Foreste e fauna, un versamento **sul Fondo Forestale Provinciale** di una somma di **€ 400,00 (euro quattrocento/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

AN/SD/fr